

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, RECANTE ULTERIORI MISURE  
URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE  
AS 3533  
AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA  
Roma, 7 novembre 2012

**Modifiche alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari**

**R.ETE. Imprese Italia ritiene che sia opportuno intervenire sulla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari recentemente modificata dal decreto legge 1/2012 (Crescitalia) al fine di superare alcuni aspetti critici che generano condizioni di ingiustificata rigidità e riducono ingiustificatamente l'autonomia contrattuale delle parti, nonché provocano una palese incertezza normativa.**

Si riportano di seguito le proposte di modifica normativa.

- a) **Occorre prevedere espressamente che i contenuti essenziali dei contratti in forma scritta possono essere contenuti anche nei documenti di trasporto e di consegna, nelle fatture e negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti, trasmessi anche mediante telefax o posta elettronica.** Attualmente la norma di legge risulta incerta in quanto si limita a prevedere in via generale che “i contratti” di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari devono essere stipulati in forma scritta (quindi con forma scritta “ad substantiam”), riportando a pena di nullità i seguenti elementi essenziali: la durata del contratto, le quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. In via preliminare **si rileva che la scelta della forma scritta ad substantiam, indiscriminatamente per tutti i contratti indipendentemente dagli importi e dalla complessità dei rapporti, comporta di fatto un appesantimento burocratico non proporzionato alle finalità dichiarate.** Ciò anche in ragione della previsione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria comminabile dall'Antitrust in caso di violazione. **La forma scritta pertanto dovrebbe essere richiesta ad probationem.** La norma stessa, inoltre, non indica con quali tipologie di atti e documenti si possa effettivamente perfezionare la volontà delle parti contraenti; anche se a tale riguardo è intervenuto l'apposito Decreto del Ministro delle Politiche agricole, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, che ha espressamente ammesso il ricorso a documenti quali i documenti di trasporto o di consegna, ovvero le fatture e gli ordini di acquisto, **si ritiene necessario evitare qualsiasi incertezza prevedendo direttamente nella norma di legge la facoltà delle parti contraenti di utilizzare tali tipologie di documenti a condizione che riportino gli elementi essenziali richiesti dalla legge.** Nel senso indicato, le varie modalità di stipula dei “contratti in forma scritta”, inserite formalmente nella previsione di legge, possono consentire alle parti contraenti di gestire con certezza, ma anche con modalità abbastanza flessibili, la cessione dei prodotti sia con riguardo alle singole cessioni di determinati prodotti, sia con riferimento a forniture periodiche o continuative, oggetto di contratti di somministrazione, nonché con riguardo a modalità di vendita con consegne ripartite.
- b) **Occorre stabilire che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine unico di sessanta giorni di calendario, sopprimendo il termine ridotto di trenta giorni attualmente previsto dalla norma per le merci deteriorabili.** L'emendamento propone la cancellazione dell'obbligo di eseguire il pagamento entro trenta giorni nel caso di beni deteriorabili, ripristinando di fatto il termine di sessanta giorni

originariamente previsto dal d. lgs. 231/2002. La richiesta è volta ad alleggerire il peso che le asimmetrie attualmente esistenti nella riscossione dei pagamenti hanno sulle imprese, specialmente su quelle di piccole dimensioni. In questa direzione va anche la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, il cui decreto di recepimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la quale, superando la distinzione tra prodotti deteriorabili e non, prevede, infatti, una armonizzazione dei termini di pagamento massimi a 60 giorni, con possibilità per le parti di concordare termini superiori.

- c) Nel rispetto della ratio della norma, - come risulta dalla relazione illustrativa del decreto liberalizzazioni e come confermato dal regolamento di attuazione in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato - **la inderogabilità dei termini di pagamento dovrebbe essere circoscritta ai soli casi di significativo squilibrio contrattuale. L'esistenza di tale squilibrio si configura ogni qual volta il rapporto contrattuale intervenga tra un'impresa fornitrice di piccole dimensioni (secondo la normativa comunitaria) ed un'impresa acquirente di medie e grandi dimensioni. In tutti gli altri casi, essendo carente il presupposto di applicazione della norma, le parti dovrebbero essere libere di gestire in autonomia i rapporti contrattuali, ritenendosi il fattore termine di pagamento come (e solo) uno tra i tanti elementi oggetto di contrattazione.** Ciò ovviamente nel rispetto del dettato comunitario che prevede la possibilità di concordare espressamente un termine di pagamento superiore purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. **Infine si ritiene opportuno prevedere l'esclusione delle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari di importo inferiore o pari a 2.500 euro dalla sfera di applicazione della disciplina.** La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 62, che generalizza e rende obbligatoria la forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari - restano esclusi quelli conclusi con il consumatore finale - contrasta con il principio di proporzionalità sancito dallo Small Business Act e dallo "Statuto delle Imprese" (di cui alla L. n. 180/2011). Infatti l'obbligo della forma scritta non distingue tra le varie tipologie dimensionali d'impresa e tra le diverse fattispecie di cessione che possono verificarsi tra le imprese stesse, e non tiene conto, pertanto, delle differenze sostanziali che possono verificarsi nelle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari sia in termini dimensionali che in relazione al volume d'affari. **È opportuno ricordare che le piccole imprese del settore agro-alimentare effettuano transazioni commerciali spesso a seguito di ordini verbali, regolarmente e correttamente fatturati secondo le norme fiscali vigenti e che l'introduzione della forma scritta comporta un oggettivo appesantimento burocratico con un conseguente incremento dei relativi costi anche per il rallentamento dell'attività commerciale. L'emendamento propone, perciò, di evitare che le cessioni aventi per oggetto prodotti agro-alimentari di importo inferiore o pari a 2.500 euro debbano essere sottoposte agli stessi obblighi previsti per cessioni di importo maggiore, e quindi più rilevanti sia in termini di quantità che di prezzo.**